

Vademecum per la pratica forense nel periodo emergenziale

- Ai sensi dell'art.6 comma 3 del D.L. 8.04.2020 n.22 il semestre di tirocinio professionale forense all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuta all'emergenza epidemiologica è da considerarsi svolto positivamente, anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze (20 udienze a semestre) di cui all'art.8, comma 4 del D.M. Giustizia n.70/2016
- Ai sensi del medesimo art. 6 comma 3 è ridotta a 16 mesi la durata del tirocinio professionale per i tirocinanti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'art. 101, comma 1, primo periodo del D.L. n.18/2020, ossia nell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019, prorogata al 15.06.2020
- Ai sensi del medesimo art.6 comma 3, durante il periodo di sospensione delle udienze dovuta all'emergenza Covid-19, sono sospese tutte le attività formative di cui all'art. 73 del D.L. n.69/2013 (convertito dalla L.n.98/2013) all'interno degli Uffici Giudiziari. Il Ministero predisporrà con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il periodo di sospensione
- A partire dal 11.05.2020 i praticanti potranno consegnare presso il COA il libretto di pratica forense, ai fini della vidimazione semestrale, previo appuntamento da richiedere tramite e-mail indirizzata a info@ordineavvocatitivoli.it
- In relazione al periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, in cui non vige la sospensione delle udienze ma queste si terranno in numero fortemente ridotto, con delibera del 13.05.2020 il COA di Tivoli ha stabilito che, per i semestri in scadenza nei mesi di maggio, giugno e luglio 2020, i praticanti sono autorizzati a recuperare l'eventuale mancata partecipazione alle udienze nei semestri successivi; per i praticanti che stanno svolgendo in questo periodo l'ultimo semestre di pratica, la positiva conclusione del tirocinio sarà valutata caso per caso, sia sulla base del libretto di pratica forense sia con approfondito colloquio alla presenza del *dominus*
- Per quanto riguarda la partecipazione del praticante alle diverse modalità di svolgimento delle udienze nel periodo emergenziale si rappresenta quanto segue:
 - per le udienze con trattazione scritta, nella nota di trattazione potrà riportarsi la dicitura "*la presente nota di trattazione è stata redatta con la partecipazione del dott.*" ed il *dominus* firmatario della nota si assumerà la responsabilità della veridicità della sua dichiarazione
 - per le udienze da remoto, il praticante potrà partecipare dalla postazione del *dominus*
 - per le udienze che si terranno in Tribunale, secondo le modalità ordinarie, il praticante potrà partecipare unitamente al *dominus*, salvo il caso in cui le contingenti situazioni dell'aula impongano, per motivi legati alla tutela della salute pubblica, di limitare la presenza dei praticanti.